

Assicurazione maternità



Introduzione

La Svizzera è l'unico paese d'Europa che non dispone di un'assicurazione maternità. La Confederazione ha il mandato di istituire tale assicurazione sin dal 1945, ma a tutt'oggi non esiste una legislazione unitaria in materia. Le norme di tutela esistenti sono disperse in varie leggi e non sono coordinate riguardo ai contenuti. La legge sul lavoro vieta di occupare le puerpere nelle 8 settimane dopo il parto. Il Codice delle obbligazioni (CO) prevede dal 1989 per le donne una protezione dal licenziamento durante tutta la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto.

Oltre alla protezione contro il licenziamento, il CO stabilisce anche i principi che regolano il pagamento del salario. In caso di malattia, infortunio, adempimento degli obblighi legali e gravidanza o parto, i datori di lavoro devono continuare a versare il salario per tre settimane nel primo anno di servizio e per un tempo adeguatamente più lungo negli anni successivi. Per stabilire che cosa sia da intendere per «tempo adeguatamente più lungo», i tribunali del lavoro hanno elaborato delle direttive, che però non sono uguali per tutta la Svizzera (esistono p. es. la scala bernese o la scala zurighese). Stando a una sentenza del Tribunale federale del 18 dicembre 1992, la maternità non genera ulteriori pretese salariali. Se nello stesso anno la donna si è già assentata dal lavoro per malattia o infortunio, in caso di maternità le sue pretese al pagamento del salario si ridurranno proporzionalmente. A dipendenza degli anni di servizio, l'obbligo di continuare a versare il salario può non coprire tutte le 8 settimane in cui vige il divieto di lavorare: secondo la scala bernese, l'obbligo sussiste solo dal 3° anno di servizio; secondo la scala zurighese, addirittura solo dal 6° anno di servizio. L'entità del salario versato non è fissata nella legge e varia in funzione dei contratti di lavoro.

Alcuni contratti collettivi di lavoro e gran parte delle regolamentazioni applicate nei servizi pubblici sono più generose nel garantire il pagamento del salario. La Confederazione paga per esempio un congedo maternità di 4 mesi a partire dal 3° anno di servizio. Quattordici amministrazioni cantonali continuano a pagare il salario durante 16 settimane. Le donne che svolgono un'attività lucrativa, e che non sono sufficientemente assicurate dal loro datore di lavoro, possono assicurarsi (a caro prezzo) per un'indennità giornaliera presso una cassa malati. La durata delle prestazioni legali di maternità è aumentata da 10 a 16 settimane con l'entrata in vigore nel 1996 della legge sull'assicurazione malattie. Vari cantoni aiutano le madri in situazioni finanziarie difficili versando loro degli assegni di maternità, che tuttavia sono connotati come prestazioni assistenziali. Dopo l'ultimo rigetto dell'assicurazione maternità da parte del popolo il 13 giugno 1999, vari cantoni hanno iniziato a elaborare delle soluzioni cantonali.



Cronologia

In materia di norme a tutela delle lavoratrici in gravidanza e puerperio, la Svizzera diede prova di spirito pionieristico, prescrivendo nelle prime leggi sulle fabbriche dei tempi di riposo. Ma dato che la perdita di guadagno non era coperta da nessuna assicurazione, per le operaie, in genere mal pagate, che vivevano in condizioni economiche e sociali assai precarie, il «riposo» si rivelò non tanto uno sgravio quanto una minaccia esistenziale. Molte donne si videro infatti costrette a aggirare la legge per mancanza di denaro e a cercar lavoro altrove, senza informare il datore di lavoro sul proprio stato.

- 1864** La prima legge glaronese sulle fabbriche prevede il divieto di occupare le donne nelle 6 settimane successive al parto. Glarona assume così il ruolo di precursore a livello europeo.
- 1877** La prima legge federale sulle fabbriche emana un divieto di lavoro per donne incinte e puerpere di 8 settimane complessivamente (di cui almeno 6 dopo il parto). Dà inoltre facoltà al Consiglio federale di designare i settori produttivi in cui le donne incinte non possono essere occupate. Ma non prevede alcuna indennità per la perdita di guadagno, poiché questo aspetto dovrebbe essere regolato dalla legge sull'assicurazione malattia.
- 1899** Il 5 ottobre il Parlamento approva la «lex Forrer» (legge federale sull'assicurazione malattia e infortuni, comprendente l'assicurazione militare). Oltre alla «normale protezione» in caso di malattia (prestazioni sanitarie complete e un'indennità giornaliera di malattia pari al 60% del reddito giornaliero computabile) per le donne incinte e le puerpere, prevede il diritto a un'indennità di puerperio. La protezione assicurativa è resa obbligatoria per le lavoratrici fino a un determinato limite di reddito.
- 1900** Il 20 maggio, in una votazione referendaria, i votanti (soli uomini) respingono la proposta di legge denominata «lex Forrer».

Al di là delle differenze politiche che le dividevano, le organizzazioni femminili (sia borghesi che di sinistra) condividevano l'obiettivo di una migliore tutela della maternità. Sin dall'inizio cercarono di esercitare la loro influenza sul processo legislativo in vista dell'istituzione dell'assicurazione malattia, rivendicando in particolare la creazione di un'assicurazione maternità.

- 1904** L'Alleanza delle società femminili svizzere (ASF) presenta una petizione a favore dell'assicurazione maternità, sostenuta da diverse associazioni di operaie. Le associazioni femminili chiedono al Consiglio federale, tra l'altro, un'indennità per perdita di guadagno per tutta la durata del divieto di lavorare in caso di maternità. Secondo queste associazioni, è proprio la perdita di guadagno a far sì che molte donne si rifiutino di lasciare la fabbrica oppure svolgano in segreto un altro lavoro.

**1912/18**

La legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI), accettata in votazione popolare nel 1912, entra in vigore il 1° aprile 1918. Lascia ai cantoni e ai comuni la facoltà di decidere se introdurre l'obbligo assicurativo. L'articolo 14 parifica il puerperio a una malattia assicurata. Ogni donna assicurata ha pertanto diritto alle prestazioni sanitarie durante almeno 6 settimane dopo il parto.

In questo periodo, solo un numero esiguo donne era affiliata a una cassa malati (1914: 7% di tutte le donne) e ancor più esiguo era il numero di quelle aventi diritto a un'indennità giornaliera. Fino alla seconda guerra mondiale solo circa la metà delle partorienti erano assicurate per tutta la durata del puerperio. Inoltre, le casse limitavano le prestazioni per le donne coniugate alle classi inferiori della scala delle indennità giornaliere. Ancora nel 1939 le donne riuscivano a compensare mediante prestazioni assicurative solo la metà circa della loro perdita di guadagno.

1913

In un memorandum concernente la legge sulle fabbriche, le associazioni operaie cristiano-sociali rivendicano il sostegno finanziario per il periodo di astensione dal lavoro prescritto alle puerpere.

1914/20

La riveduta legge federale sulle fabbriche, varata nel 1914 dalle Camere federali, entra in vigore il 1° gennaio 1920. Riduce il divieto di lavorare da 8 a 6 settimane dopo il parto. I motivi addotti sono: l'impossibilità di stabilire con certezza il momento del parto; la perdita di guadagno di 8 settimane, ritenuta insopportabile per la maggior parte delle operaie (di regola, il datore di lavoro non continua a versare il salario); l'adattamento all'assicurazione malattia e infortuni, che limita le indennità giornaliere a 6 settimane. L'astensione dal lavoro può tuttavia, su richiesta, protrarsi fino a 8 settimane. Inoltre, durante tale periodo vige il divieto di licenziamento.

1919

Alla prima Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL/ILO) a Washington, la delegazione svizzera approva il progetto relativo a una «Convenzione concernente l'occupazione della donna prima e dopo il parto». Esso prevede: un divieto di occupazione di 6 settimane dopo il parto, la possibilità di assentarsi dal lavoro con certificato medico fino a 6 settimane prima del parto, protezione dal licenziamento durante tutto il periodo di assenza, diritto a un congruo indennizzo, trattamento gratuito da parte del medico o della levatrice, finanziamento con denaro pubblico o un'assicurazione.

Gli anni di crisi 1921/22 segnarono la brusca fine del clima innovativo manifestatosi nella politica sociale durante il primo dopoguerra. Anche il potenziamento dell'assicurazione maternità subì una battuta d'arresto. Negli anni Venti divenne prioritaria la creazione di un'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. La depressione economica degli anni Trenta paralizzò in seguito ogni iniziativa volta a migliorare la tutela della maternità, benché l'introduzione di una specifica assicurazione rientrasse nelle rivendicazioni permanenti di varie organizzazioni femminili e del Partito socialista. Solo nel 1945, sulla scia degli sforzi compiuti dagli ambienti cattolico-conservatori a favore della famiglia, sarà finalmente approvato il mandato costituzionale di istituire un'assicurazione maternità.



- 1921** Su proposta del Consiglio federale, le Camere respingono la «Convenzione concernente l'occupazione della donna prima e dopo il parto» (v. 1919). La maggioranza considera infatti le norme di tutela eccessive e insopportabili sul piano finanziario. Si rimanda così la regolamentazione dell'assicurazione maternità alla prossima revisione della legge sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.
- 1922/23** La creazione di un'assicurazione maternità e la revisione della legge sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni vengono rimandate a favore dell'elaborazione di un'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS).
- 1927** La Conferenza centrale dei gruppi donne del PS rivendica il 6 ottobre l'introduzione di un'assicurazione maternità e l'adattamento della legislazione svizzera alla Convenzione OIL del 1919 concernente l'occupazione della donna prima e dopo il parto.
- 1932** Due rappresentanti delle donne socialiste spiegano la loro posizione sull'assicurazione maternità al gruppo parlamentare socialista. Questo presenta nella sessione di giugno una mozione chiedente l'introduzione dell'assicurazione maternità, già prospettata nel 1921.
- 1934/35** Nella sua presa di posizione sull'avamprogetto di una legge federale sul lavoro nell'artigianato, l'Ufficio centrale per le professioni femminili (v. 1.2 Movimento femminista, 1923) rivendica la creazione di un'assicurazione maternità basata sulla convenzione OIL del 1919. Anche la Comunità nazionale d'azione per la difesa economica (1934) e l'Unione sindacale svizzera (1935) propongono nei loro disegni di legge che il Consiglio federale introduca, mediante ordinanza, un'assicurazione maternità federale che rispetti la normativa internazionale.
- 1937** Il Concordato delle casse malati svizzere propone di introdurre un'assicurazione per le puerpere finanziata unicamente dalle donne affiliate, senza chiedere alcuna prestazione di solidarietà agli uomini. Le organizzazioni femminili e i sindacati protestano.
- 1945** Nella Costituzione federale viene inserito il mandato di creare un'assicurazione maternità. Dopo il ritiro dell'iniziativa popolare «per la protezione della famiglia» lanciata dai cattolico-conservatori nel 1941, il 25 novembre viene accettato con il 76% di voti favorevoli il controprogetto del Consiglio federale per un articolo sulla tutela della famiglia (art. 34^{quinquies} cpv. 4 Cost.). Contrariamente all'iniziativa, questo articolo costituzionale dà mandato al legislatore di istituire un'assicurazione maternità, conferendogli: 1° la competenza di dichiararla obbligatoria per tutti o solo per singoli gruppi della popolazione, 2° la facoltà di assoggettare all'obbligo contributivo anche persone che non beneficeranno delle prestazioni assicurative, 3° la possibilità di concedere contributi federali, la cui entità è associata a congrui contributi dei cantoni.
- 1946** Il 30 aprile è messo in consultazione un primo avamprogetto per un'assicurazione maternità facoltativa. Prevede l'istituzione di un'assicurazione maternità autonoma, con alcune componenti di solidarietà (contributi degli uomini e dell'ente pubblico). Si vorrebbe abbinarla all'assicurazione malattia. E dovrebbe offrire prestazioni complete e definite in modo flessibile. L'avamprogetto è abbandonato a favore di una successiva revisione dell'assicurazione malattia.



- 1952** L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) elabora una nuova versione della Convenzione sulla protezione della maternità. Essa prevede un congedo di 12 settimane. La Svizzera si rifiuta nuovamente di ratificare tale convenzione (v. 1921).
- 1954** L'avamprogetto del 3 febbraio per un'assicurazione malattia, infortuni e maternità non prevede neppure questa volta un obbligo assicurativo esteso a livello federale. Eccezione: per le donne di modeste condizioni finanziarie si vuole introdurre un'assicurazione maternità obbligatoria per le prestazioni di cura, ma non per le indennità giornaliere. Le associazioni femminili criticano soprattutto la mancanza di una compensazione della perdita di guadagno. Date le critiche avanzate da più parti, si affronta solo una revisione parziale dell'assicurazione malattia (v. 1965).
- 1964** La legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL) sostituisce le norme di tutela in vigore sin qui. La legge prevede una serie di disposti di protezione per le donne incinte, le puerpere e le madri che allattano. Misure di protezione per le donne incinte e le puerpere erano previste prima del 1964 solo nelle fabbriche e per determinate categorie di aziende artigianali. La questione dell'indennità per perdita di guadagno durante le 6 settimane in cui le puerpere sottostanno al divieto di lavorare non è affrontata neppure nella nuova LL.
- 1965** La revisione parziale della legge sull'assicurazione malattia e infortuni (legge federale del 13 marzo 1964 concernente la modificazione del primo titolo della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, LAMI, che datava del 1911) entra in vigore il 1° gennaio. Non prevede nessuna assicurazione maternità indipendente. In caso di gravidanza e parto vengono corrisposte solo le prestazioni concesse anche in caso di malattia, in particolare sono coperte le spese per il trattamento medico, l'ospedalizzazione e i medicinali e, quale novità, anche gli onorari della levatrice. Riguardo all'assicurazione facoltativa per un'indennità giornaliera, la durata delle prestazioni è estesa da 6 a 10 settimane.
- 1974** L'iniziativa popolare «per l'istituzione di un'assicurazione sociale contro le malattie», promossa dal Partito socialista e dall'Unione sindacale, è respinta in votazione popolare l'8 dicembre. Avrebbe previsto un obbligo assicurativo generalizzato, prestazioni di cura integrali in caso di maternità, e un'indennità giornaliera corrispondente all'80% almeno del precedente salario durante il congedo di maternità.

Nella seconda metà degli anni Settanta, varie organizzazioni e vari partiti rivendicarono nuovamente l'introduzione di un'assicurazione maternità. Nel 1977 furono presentati diversi atti parlamentari. Stimolati dall'OFRA (l'Organizzazione per la causa della donna), nel novembre 1978 le organizzazioni femministe, i partiti di sinistra e i sindacati lanciarono un'iniziativa popolare per la protezione della maternità.

**1978**

La Svizzera ratifica la Convenzione n. 102 del 1952 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulle norme minime di sicurezza sociale, riservandosi di non applicare i disposti sulle prestazioni di maternità (cure mediche e compensazione della perdita di guadagno durante 12 settimane).

•

Nel trasmettere parzialmente a inizio ottobre al Consiglio federale due mozioni PPD, il Consiglio nazionale si esprime a favore di un'assicurazione maternità, con un congedo di 16 settimane.

1980

Il 21 gennaio è depositata con 135 849 firme valide l'iniziativa popolare «per un'efficace protezione della maternità». Chiede un congedo di 16 settimane (con compensazione integrale del salario per persone aventi un'attività lucrativa, e rispettivamente un'adeguata indennità giornaliera per persone senza attività lucrativa), un congedo parentale di almeno 9 mesi con protezione dal licenziamento e prestazioni assicurative commisurate al reddito e, infine, la copertura di tutte le spese mediche, sanitarie e ospedaliere. Il finanziamento dovrebbe essere assicurato, sul modello dell'AVS, mediante una percentuale prelevata sul reddito e contributi dell'ente pubblico (v. 1982, 1984).

1981

Con il progetto del 19 agosto, che mediante una revisione parziale dovrebbe condurre all'istituzione di una legge sull'assicurazione malattia e maternità (LAMM), il Consiglio federale propone per la maternità le seguenti innovazioni: 1° il prolungamento della durata delle prestazioni da 10 a 16 settimane; 2° un'assicurazione per le indennità giornaliere, obbligatoria per le lavoratrici e i lavoratori, con una copertura della perdita di guadagno dell'80% durante il congedo maternità; 3° indennità giornaliera speciali anche per le donne non sottoposte al regime obbligatorio, a copertura di certi costi causati dalla maternità, e possibilità per le donne con attività lucrativa indipendente o senza attività lucrativa di assicurarsi facoltativamente per le indennità giornaliere; 4° il rimborso delle prestazioni di cura, a concorrenza dei quattro quinti delle normali pretese legali, a donne non assicurate che vivono in condizioni economiche modeste; 5° una migliore tutela dal licenziamento per tutta la durata della gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto.

1982

Il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre concernente l'iniziativa popolare «per un'efficace protezione della maternità» (v. 1980) raccomanda di respingere l'iniziativa. Si rinuncia a un controprogetto, proponendo invece di considerare varie istanze dell'iniziativa in una prossima revisione parziale dell'assicurazione malattia.

1984

Il 2 dicembre l'iniziativa popolare «per un'efficace protezione della maternità» è respinta con l'84% di voti contrari. Nessun cantone l'approva. Il congedo parentale di 9 mesi potrebbe essersi rivelato l'ostacolo determinante.

1987

Il 6 dicembre, la revisione parziale dalla quale avrebbe dovuto emergere la legge federale sull'assicurazione malattia e maternità (LAMM) è respinta con il 71% di voti contrari in una votazione popolare suscitata dal referendum (v. 1981). I motivi del rifiuto vanno ricercati soprattutto nelle indennità giornaliera per le donne senza attività lucrativa e nel prolungamento della protezione dal licenziamento.



- 1988** Un'iniziativa del Canton Ginevra che chiede un'assicurazione maternità indipendente dall'assicurazione malattia è trasmessa al Consiglio federale il 29 febbraio sotto forma di postulato.
- 1989** La protezione dal licenziamento per tutta la gravidanza e le 16 settimane successive al parto è inserita nel Codice delle obbligazioni (art. 336c).
- 1992** Il Consiglio federale preannuncia nel piano di governo per la legislatura 1991–1995 un'assicurazione maternità.
- 1994** La «Petizione per un congedo maternità pagato» di almeno 16 settimane per le donne con attività lucrativa raccoglie 27 000 firme e viene depositata da varie organizzazioni e gruppi femminili il 28 febbraio.
- Il 22 giugno si apre la consultazione sull'avamprogetto di una legge federale sull'assicurazione maternità. Il testo prevede: 1° un'assicurazione per perdita di guadagno obbligatoria per le madri con attività lucrativa indipendente e dipendente, 2° un congedo maternità di 16 settimane dopo il parto rispettivamente un congedo di adozione di 4 settimane per le madri o i padri, 3° il versamento dell'intero salario (fino a un reddito annuo massimo di fr. 97 200), 4° il finanziamento mediante un prelievo sui salari dello 0,4% (al massimo 0,5%, da dividersi a metà tra datori di lavoro e lavoratori/lavoratrici). I costi sono stimati a 713 milioni. In un secondo tempo si valuteranno le prestazioni per le donne senza attività lucrativa e l'istituzione di un congedo parentale.

Nelle risposte alla consultazione, la migliore protezione della maternità fu approvata da vaste cerchie della popolazione e del mondo politico, ma non dalle organizzazioni dei datori di lavoro. Controverse erano le seguenti questioni: l'estensione alle madri senza attività lucrativa, l'assetto da conferire a questo nuovo ramo delle assicurazioni obbligatorie, il modello di finanziamento. Le associazioni mantello dei datori di lavoro respinsero qualsiasi aumento dei loro contributi e rivendicarono una moratoria per le assicurazioni sociali. Molte organizzazioni, tra le quali i gruppi femminili dei partiti di governo, chiesero delle prestazioni per le madri senza attività lucrativa.

- 1995** Il Consiglio federale approva il principio della creazione di un'assicurazione maternità e affida al Dipartimento federale dell'interno il compito di elaborare una proposta sul possibile assetto e le modalità di finanziamento in data 12 giugno.
- Le presidenti dei gruppi femminili dei partiti di governo (PSS, PLR, UDC, PPD) elaborano insieme il 14 novembre una proposta di modello assicurativo modificato. I suoi tratti essenziali sono: 1° la compensazione della perdita di guadagno al 100% (limite massimo = reddito AVS massimo che genera una rendita; allora si trattava di fr. 69 840 l'anno), 2° prestazioni di maternità per donne senza attività lucrativa pari a quattro rendite minime mensili AVS (che a quel momento ammontavano complessivamente a fr. 3880) purché il reddito annuo della famiglia non superi il reddito massimo che genera una rendita AVS, 3° finanziamento di tutte le prestazioni mediante prelievo sull'imposta sul valore aggiunto.



Alla manifestazione nazionale del 25 novembre – data in cui ricorre il 50° anniversario dell'accettazione dell'articolo 34^{quinquies} della Costituzione federale (v. 1945) – diverse centinaia di persone rivendicano a Berna l'immediata introduzione dell'assicurazione maternità.

1996

La nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), con assicurazione di base obbligatoria, entra in vigore il 1° gennaio. Almeno per le prestazioni sanitarie esiste così anche un'assicurazione maternità. Quanto all'assicurazione facoltativa per le indennità giornaliere, la durata delle prestazioni legali di maternità viene portata da 10 a 16 settimane.

-

Alle Camere vengono presentati vari atti parlamentari a favore dell'assicurazione maternità.

1997

Il Consiglio federale pubblica il 27 giugno il messaggio concernente la legge federale sull'assicurazione per la maternità. Propone le seguenti prestazioni. 1° Prestazione di base massima di fr. 3980 (4 volte la rendita AVS mensile minima) per tutte le madri, scalata secondo il reddito della famiglia, ma nessuna prestazione se tale reddito supera fr. 71 640 (6 volte l'ammontare minimo della rendita AVS annua), e finanziamento nell'ambito del budget federale generale dei costi annui preventivati a 58 milioni di franchi. 2° Assicurazione per perdita di guadagno: 80% del reddito da attività lucrativa durante 14 settimane, con un limite massimo di fr. 97 200 l'anno, finanziamento dei costi annui stimati a fr. 435 milioni mediante prelievo dello 0.2% sui salari (da dividersi a metà tra datori di lavoro e lavoratori/lavoratrici). Stando ai calcoli del Dipartimento federale dell'interno, la proposta non comporterebbe nessun ulteriore gravame per i datori di lavoro.

-

In un manifesto del 25 novembre, 30 organizzazioni di donne sostengono la proposta del Consiglio federale, pur giudicandola una soluzione assolutamente minima, il cui unico pregio è di indicare una via d'uscita da una situazione divenuta insostenibile.

-

Una petizione lanciata il 29 novembre da organizzazioni di donne e sindacati rivendica l'assicurazione maternità «subito e per tutte» le donne.

1998

Il Parlamento approva in dicembre la legge federale sull'assicurazione maternità. Per le donne che esercitano un'attività lucrativa essa prevede un congedo di maternità di 14 settimane con l'80 per cento del salario, nonché una prestazione di base unica per le madri che versano in condizioni finanziarie modeste. Contro questa legge viene lanciato il referendum.

-

1999

Nella votazione popolare del 13 giugno l'assicurazione maternità è rigettata con il 61.6% di voti contrari. In seguito vengono presentati diversi atti parlamentari contenenti nuove proposte. Il Consiglio federale vuole concentrarsi sull'indennizzo della perdita di guadagno in caso di maternità per le madri con attività lucrativa.

**2000**

In dicembre il Gran Consiglio del Canton Ginevra si pronuncia a favore di un'assicurazione maternità cantonale. Le madri che esercitano da almeno 3 mesi un'attività lucrativa in quel cantone percepiranno l'80% del salario per 16 settimane. Questa prestazione sarà finanziata con un prelievo del 4 permille sui salari, sopportato in parti uguale dai datori di lavoro, nonché dalle lavoratrici e dai lavoratori.

-

Il parlamento cantonale zurighese approva di stretta misura e trasmette al governo un'iniziativa che chiede pure un'assicurazione maternità cantonale con 16 settimane di congedo e una copertura della perdita di guadagno dell'80 per cento.

-

Il parlamento cantonale vallesano trasmette al governo una mozione, che chiede di finanziare con il provento delle imposte il versamento del salario per 14 settimane in caso di maternità.

-

Il Consiglio nazionale incarica in giugno con una mozione il Consiglio federale di elaborare un modello che preveda un congedo maternità pagato di 14 settimane per le donne che esercitano un'attività lucrativa. Questo congedo dovrebbe essere pagato per 8 settimane dai datori di lavoro e per le rimanenti 6 settimane essere finanziato mediante i fondi riservati alle indennità per perdita di guadagno oppure in un altro modo. Il Consiglio degli Stati aderisce a questa proposta in dicembre.

2001

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali approva in gennaio l'assicurazione maternità ginevrina (v. 2000). La legge entra in vigore il 1° luglio 2001.

-

Il Consiglio federale pone in consultazione il 15 giugno due proposte per un congedo di maternità pagato. Invece della soluzione di tipo assicurativo, respinta in votazione popolare nel 1999, esso propone una regolamentazione da iscriversi nel Codice delle obbligazioni. Le due varianti proposte si distinguono per la durata del diritto al salario. Nella variante 1 il congedo pagato dipende dalla durata del rapporto di lavoro presso un determinato datore di lavoro: nel primo e secondo anno di servizio è di 8 settimane e nell'ottavo raggiunge il massimo di 14 settimane. Nella variante 2 tutte le madri che esercitano un'attività lucrativa fruiscono di un congedo di 12 settimane, con pagamento integrale del salario. Per entrambe le varianti i costi sono interamente addossati al datore/alla datrice di lavoro. Pochi giorni più tardi, il 20 giugno, è depositata in Consiglio nazionale un'iniziativa parlamentare che ha raccolto ampie adesioni e che chiede un congedo di maternità pagato mediante i fondi delle indennità di perdita di guadagno (IPG). Stando a questa proposta, le madri che svolgono un'attività lucrativa dovrebbero ricevere dopo il parto l'80 per cento del salario per 14 settimane. I costi causati da questa soluzione assicurativa verrebbero suddivisi a metà tra datori/datrici di lavoro e lavoratrici/lavoratori.



Bibliografia

- Baumann, Katerina; Lauterburg, Margareta: **Assicurazioni sociali**
In: Molte realizzazioni – pochi cambiamenti? La situazione della donna in Svizzera.
Rapporto della Commissione federale per i problemi della donna.
Berna, 1995, pagg. 157–151.
- **Messaggio del 25 giugno 1997 concernente la legge federale sull'assicurazione per la maternità.**
N. 97.055. Berna, 1997.
- Pesenti Yvonne (a cura di): **Femminile plurale.**
Itinerari di storia delle donne in Svizzera dall'Ottocento a oggi. Lugano, 1992.
- Schwarz-Gagg, Margarita: **Ausbau der Mutterschaftsversicherung in der Schweiz.**
Eine Studie zur Revision der Krankenversicherung.
Bearbeitet im Auftrag der Schweizerischen Vereinigung für Sozialpolitik. Zurigo e Lipsia, 1938.
- Studer, Brigitte:
Familienzulagen statt Mutterschaftsversicherung?
Die Zuschreibung der Geschlechterkompetenzen im sich formierenden Schweizer Sozialstaat, 1920–1945. In: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, vol. 47, n. 2, 1997, pagg. 151–170.
- Walder Pfyffer, Anne; Wisler Albrecht, Annette: **Info Mutterschaft.**
Um Mutterschaft und Erwerbsarbeit in Einklang zu bringen; risp.
Infor Maternité. Pour harmoniser maternité et activité rémunérée.
La sintesi del progetto è uscita in versione italiana sotto forma di opuscolo:
Infor Maternità. Lavoro e gravidanza.
Federazione svizzera dei sindacati cristiani, Berna, 2000.
- Wecker, Regina: **Equality for Men.**
Factory Laws, Protective Legislation for Women in Switzerland and the Swiss Effort for International Protection. In: Ulla Wikander, Alice Kessler-Harris, Jane Lewis (a cura di): Protecting Women, Labor Legislation in Europe, the United States and Australia, 1880–1920. Urbana/Chicago, 1995, pagg. 62–90.
- Wecker, Regina: **Sondermassnahmen als Mittel zur «Konstruktion des Geschlechts» am Beispiel von Nachtarbeitsverbot und Mutterschaftsversicherung.**
In: Ulrich Pfister, Brigitte Studer, Jakob Tanner (a cura di): Arbeit im Wandel. Organisation und Herrschaft vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Zurigo, 1996, pagg. 315–327 (Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, vol. 14).
- Wecker, Regina; Studer, Brigitte; Sutter, Gaby: **Zum Wandel der Sonderschutzgesetzgebung für Frauen im schweizerischen Arbeitsrecht des 20. Jahrhunderts.**
Manoscritto, rapporto sul progetto PNR 35. Basilea, 1996.

Illustrazione: Emilie Kempin-Spyri (1853–1901), prima giurista svizzera.
Fotografia: Gretler's Panoptikum.